

Codice A1814B

D.D. 13 giugno 2023, n. 1669

Autorizzazione idraulica n° 1855 per interventi di adeguamento idraulico del manufatto di attraversamento sul torrente Banna al km 29 + 950 della linea Torino-Genova in Comune di Villanova d'Asti. Progetto esecutivo in variante. Richiedente: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.



ATTO DD 1669/A1814B/2023

DEL 13/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1855 per interventi di adeguamento idraulico del manufatto di attraversamento sul torrente Banna al km 29 + 950 della linea Torino-Genova in Comune di Villanova d'Asti. Progetto esecutivo in variante. Richiedente: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Con nota inviata via PEC del 19/04/2023 e registrata al protocollo regionale con n° 17262/A1814B in pari data, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Vice Direzione Generale Network Management Infrastrutture, Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Torino, S.O. Ingegneria, con sede in Via Paolo Sacchi n° 3, 10125 – Torino (TO), Codice Fiscale 01595570581 e Partita IVA 01008081000 ha presentato gli elaborati progettuali relativi all'istanza del 22/03/2023 (ns. prot. n° 12684 in pari data), intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica, ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 (Testo Unico sulle Opere Idrauliche), per eseguire gli interventi di adeguamento idraulico del manufatto di attraversamento sul torrente Banna al km 29 + 950 della linea Torino-Genova in Comune di Villanova d'Asti. Progetto esecutivo in variante (citata come Variante n° 2- sugli elaborati pervenuti da RFI).

Il progetto in variante, presentato aggiorna quello esecutivo già redatto nel giugno 2021 ed autorizzato dal Settore Tecnico regionale Alessandria e Asti con D.D. n° 2274 del 05/08/2021 (Autorizzazione Idraulica n° 1772 del 05/08/2021). Tale progetto prevedeva le seguenti lavorazioni:

- la realizzazione di un nuovo manufatto scatolare di sezione mt. 6,40 x 3,05 – lunghezza ml. 28,83, da realizzare a circa mt. 6,10 dall'esistente ponte ferroviario costituito da un ponte ad arco in muratura in prosecuzione da un ponte in c.a. di sezione rettangolare ;
- la demolizione dell'esistente ponte ad arco ed il prolungamento dell'esistente ponte in c.a.;
- la demolizione dell'adiacente ponte stradale a servizio della sottostazione elettrica di RFI e la sua ricostruzione mediante il prolungamento dei manufatti che costituiscono il ponte ferroviario;
- opere di consolidamento e sistemazione idraulica del rio Banna, nei tratti a monte e a valle degli attraversamenti sopra citati.

Come riportato negli elaborati tecnici presentati da RFI, il progetto in variante è conseguenza di

quanto emerso da recenti rilievi topografici eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana nel novembre 2021 che hanno dato come risultato che la luce libera nel tratto finale del manufatto ferroviario esistente (ponte ad arco) sia maggiore rispetto a quella riportata nel progetto originario di almeno 60 cm, passando da 3,05 m a 3,65 m e pertanto in grado di garantire il franco idraulico previsto dalla vigente normativa. Di conseguenza si è previsto il mantenimento del ponte ad arco. Altresì sempre dal rilievo topografico prima citato si è potuto constatare come il ponte ferroviario (costituito dal nuovo manufatto scatolare di lunghezza ml. 28,83 - posto a mt. 6,10 dal manufatto esistente costituito dal ponte ad arco in continuità al ponte in c.a.) sia distanziato dal ponte stradale a servizio della sottostazione elettrica RFI posta in sponda destra del torrente Banna. Nel progetto di variante è previsto il raccordo tra il ponte ferroviario e il ponte stradale con la realizzazione di due elementi ad U prefabbricati aventi lunghezza mt. 3,00 e sezioni pari a quelle dei manufatti che costituiscono il ponte ferroviario ovvero mt. 5,00 x 3,50 e mt. 6,40 x 3,50. In corrispondenza degli stessi, verranno utilizzati massi cementati posti ai lati degli elementi prefabbricati e come riempimento tra gli elementi, al fine di garantire stabilità ed evitare cedimenti localizzati. Il nuovo ponte stradale, verrà quindi realizzato in aderenza ai due prefabbricati ad U e sarà costituito da n° 2 manufatti scatolari aventi lunghezza di circa ml. 8,00 e sezione rispettivamente mt. 5,00 x 4,00 (anziché mt. 5,00 x 3,60 come previsto nel progetto originario) e mt. 6,40 x 3,50, dando così continuità al ponte ferroviario e al corso d'acqua. A valle del ponte stradale si prevede di realizzare un tratto di raccordo con l'alveo che sarà costituito da un rivestimento dell'alveo e delle sponde a mezzo di massi cementati per una lunghezza di 20,00 m. Dopo tale raccordo il progetto prevede di allargare la sezione del torrente Banna per una lunghezza complessiva di 250,00 m. In questo tratto il corso d'acqua avrà una sezione trapezoidale con base maggiore pari a 13,00 m, base minore pari a 9,00 m ed altezza variabile, mediamente pari a 3,00 m. Nel tratto che verrà allargato è prevista una protezione spondale a mezzo di un geocomposito realizzato in rete metallica contro i fenomeni di erosione. All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali (progetto esecutivo in variante) costituiti da Relazione tecnico-descrittiva, Relazione idrologico-idraulica, Rilievi topografici, Piano di manutenzione, Relazione generale sugli espropri, Relazioni di calcolo delle strutture, Quadro economico, Computo metrico estimativo, Stima oneri della sicurezza, Relazione paesaggistica, Elaborati grafici, stilati dalla Ferretti Progettazioni s.r.l. con sede in via A. Da Brescia n° 31 - 16046 - Genova, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Con nota prot. n° 23084 del 29/05/2023 è stato avviato il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione idraulica, ai sensi della Legge n° 241/90 e della Legge Regionale n° 14/2014.

Poiché le opere e gli interventi in progetto interferiscono con il corso d'acqua denominato torrente Banna iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 114 è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*".

Il giorno 25/05/2023 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Regionale n° 10/R del 22/12/2022, considerato che i lavori in progetto consistono in interventi di manutenzione per il miglioramento/ripristino delle sezioni idrauliche e nella realizzazione di opere di difesa con finalità di protezione, non occorrerà corrispondere alcun canone nè formalizzare un atto di concessione.

Le opere di difesa in progetto non sono soggette alle procedure di fase di verifica della procedura di VIA (articolo 19 del Decreto Legislativo n° 152/2006), secondo quanto stabilito dalla D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 che esclude tale tipologia dalle "opere di canalizzazione e regolarizzazione

dei corsi d'acqua".

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'intervento in argomento è ritenuto ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Banna (iscritto nell'elenco della acque pubbliche della Provincia di Asti - R.D. 04/11/1938 - al n° 114) fermo restando l'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17/10/2016, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto del 25/07/1904 n° 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- gli art. 86 e 89 del Decreto Legislativo n° 112/1998;
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- l'articolo 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- l'articolo 59 della Legge Regionale n° 44 del 26/04/2000;
- le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004;
- la D.G.R. n° 31- 4182 del 22/10/2001;
- le Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001;
- la D.G.R. n° 6-2173 del 30/10/2020 " Approvazione del documento recante indirizzi interpretativi inerenti la nozione di opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7) dell'Allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006";
- il Regolamento Regionale n° 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni " (Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004);

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*", Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Vice Direzione Generale Network Management Infrastrutture, Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Torino, S.O. Ingegneria, ad eseguire gli interventi di adeguamento idraulico del manufatto di attraversamento sul torrente Banna al km 29 + 950 della linea Torino-Genova in Comune di Villanova d'Asti così come previsti nel progetto esecutivo in variante, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che restano depositati presso il Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione ai lavori previsti in progetto potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il piano di appoggio delle scogliere in massi, costituenti l'opera di difesa, dovrà essere posizionato sotto la quota del talweg e comunque nel rispetto dei risultati ottenuti in sede di

progettazione e confermati in fase esecutiva, tale da scongiurare fenomeni di scalzamento/instabilità dell'opera stessa;

- la Direzione Lavori dovrà verificare, prima della messa in opera, l'idoneità dimensionale nonché le caratteristiche e il peso specifico dei massi in modo da garantire l'efficienza e la stabilità dell'opera. Il dado di fondazione nonché il paramento esterno dovranno essere ammorsati ed addossati il più possibile al fondo alveo e alle sponde e dovranno essere opportunamente raccordati con l'esistente profilo spondale, senza soluzione di continuità, in modo da non costituire restringimenti della sezione idraulica o dislivelli tali da causare variazioni al flusso della corrente e/o danneggiamenti alle opere;
- non è consentito rialzare il ciglio di sponda rispetto all'attuale quota del piano campagna;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo interessato;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera (in particolar modo con restringimento della stessa) o modificata la quota dell'attuale piano campagna;
- i profili d'alveo oggetto di risagomatura dovranno essere raccordati con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso; dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti delle quote del fondo alveo e del profilo spondale;
- il materiale proveniente dagli scavi in alveo, se ritenuto idoneo in base alle vigenti normative in materia, potrà essere utilizzato per imbottimento della sponda a tergo delle opere di difesa oppure per la colmata di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli/murature/detriti o comunque da considerarsi rifiuto, dovrà essere allontanato dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e smaltito nel rispetto delle vigenti norme in materia;
- il taglio della vegetazione presente nell'alveo nel tratto interessato dall'intervento dovrà essere attuato nel rispetto della Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m. i. (in particolare articoli 37 e 37 bis);
- il materiale proveniente dal taglio nonché quello derivante dalle lavorazioni (fronde, fogliame, tronchi secchi, etc.) dovrà essere immediatamente rimosso dall'alveo e dalle sponde e allontanato dalle aree di possibile esondazione; è vietato l'accatastamento del materiale legnoso nella fascia di rispetto idraulico (art. 96 lettera f del Regio Decreto n° 523/1904) e nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il materiale legnoso derivante dall'eventuale trinciatura non potrà essere abbandonato in alveo, sulle sponde o in aree raggiungibili dalle piene del corso d'acqua;
- è fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide fuori dall'alveo, di sradicare, bruciare le ceppaie e la vegetazione presente sulle sponde, di formare accessi definitivi all'alveo, di attuare scavi o riporti intesi a modificare l'altimetria degli attuali piani campagna nonché lo stato dei luoghi, di depositare o scaricare in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazioni i materiali di risulta o provenienti dagli scavi, ovvero derivanti dalla demolizione di murature sia in fase di cantiere che ad interventi eseguiti (art. 96 del Regio Decreto 25 luglio 1904 n° 523);
- le sponde, le opere di difesa nonché i manufatti esistenti e le aree demaniali interessate dai lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico sia in caso di morbide sia in caso di piene del corso d'acqua;
- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.; Rete Ferroviaria Italiana è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi e garantire il regolare

deflusso delle acque;

- Rete Ferroviaria Italiana, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, dell'alveo, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti d'attraversamento nonché delle opere di difesa, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali, pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- al termine dei lavori dovrà essere garantita la smobilitazione tempestiva del cantiere e delle piste di servizio e di altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto e ripristinato lo stato dei luoghi adottando tutti gli interventi necessari a ristabilire le condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua;
- il committente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti, con congruo anticipo, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori che attesti la conformità delle opere eseguite al progetto approvato;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione e/o parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia ed ottemperare alle eventuali prescrizioni impartite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, informato a seguito di trasmissione di ns. nota prot. 14366 del 30/03/2023 e relativa alla compatibilità dei lavori in autorizzazione con la fauna ittica, ai sensi della Legge Regionale n° 37/2006, D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011.

I lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro **anni 3 (tre)** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che una volta iniziati, dovranno procedere senza interruzioni, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato prima della scadenza del presente provvedimento nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse aver luogo nei termini previsti.

Con il presente provvedimento è implicitamente autorizzata, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Regionale n° 10/R del 16/12/2022, l'occupazione del sedime demaniale interessato dalla

realizzazione dei lavori di cui al presente provvedimento.

La presente autorizzazione idraulica rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904 sostituisce parzialmente la precedente (Aut. Idr. n°1772 approvata con D.D. n° 2274 del 05/08/2021), citata nel disciplinare Rep. n° 233 del 14/09/2021 che costituiva parte integrante della relativa concessione demaniale rilasciata con D.D. n° 2674 del 15/09/2021.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I Funzionari estensori
Giuseppe RICCA
Giuliana CAPITOLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli